

FOGLIO INFORMATIVO

GARANZIA FIDEIUSSORIA
Aggiornamento del 28 luglio 2006

Sezione 1 - Informazioni sull'Intermediario finanziario

Denominazione sociale: **Compagnia Sviluppo Imprese Sociali S.p.A.**

(in forma breve **COSIS S.p.A.**)

Sede legale: **Via Nazionale n. 39 - 00184 Roma**

Sede operativa: **Via Nazionale n. 39 - 00184 Roma**

Indirizzo telematico: informa@cosis.it

Iscrizione U.I.C.: **n. 28734**

Codice Fiscale e Partita IVA: **04884801004**

Iscrizione Registro delle Imprese: **812393 di Roma**

Capitale Sociale: **€17.230.827,00=**

Riserve risultanti dall'ultimo bilancio: **€0,00**

Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

• **Struttura e funzione economica dell'operazione**

Con il rilascio della garanzia di fideiussione, il fideiussore garantisce l'intermediario fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'intermediario stesso dal debitore garantito e derivanti da operazioni di finanziamento concesso sotto qualsiasi forma.

Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

• **Principali Rischi**

Tra i principali rischi va tenuto presente:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;

- possibilità per il garante di dover rimborsare all'intermediario le somme che quest'ultimo deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia)

Sezione 3 – Condizioni economiche dell'operazione (da intendersi nella misura massima se favorevoli all'intermediario e nella misura minima se favorevoli al finanziato)

Commissioni per l'acquisizione della garanzia: non previste.

Sezione 4 – Clausole contrattuali che regolano l'operazione:

Di seguito, sono riportate (anche in sintesi) le clausole negoziali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni relativi all'operazione di rilascio di fideiussione. Resta fermo il diritto del fideiussore di ottenere da COSIS S.p.A. copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna alla stipula del contratto.

- **Obbligo a rimborsare dietro semplice invito per raccomandata nel termine indicato** - Il fideiussore, agli effetti dell'obbligazione fideiussoria assunta verso l'intermediario, si obbliga, dietro semplice invito per lettera raccomandata, a versare in contanti, nel termine indicato dai contratti regolanti il credito, le somme delle quali i soggetti garantiti (debitori principali) risultassero comunque debitori verso l'intermediario alla data dell'invito, con espressa rinuncia al beneficio di escussione e fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito;

- **Validità dell'obbligazione fideiussoria anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale** - In deroga all'art. 1939 C.C., l'obbligazione di cui sopra mantiene tutti i suoi effetti come principale anche se le obbligazioni del debitore principale siano invalide.
- **Dispensa dall'agire contro il debitore principale nei termini di cui all'articolo 1957 C.C.** - Il garante dispensa l'intermediario dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 C.C., intendendo rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se l'intermediario non abbia proposto le sue istanze contro i debitori o gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate.
- **Impegno a rispondere anche con i patrimoni personali in via solidale e senza il beneficio di sussidiarietà** - I garanti, se e in quanto persone fisiche coniugate, intendono impegnarsi al soddisfacimento dell'obbligazione non solo con il proprio patrimonio comune, ma anche, in via solidale e senza il beneficio di sussidiarietà, con i propri patrimoni personali.
- **Inopponibilità della estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori** - Quando vi sono più fideiussori ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa ed anche per remissione o transazione da parte di COSIS S.p.A., anche se la remissione o transazione non è stata notificata ai restanti fideiussori.
- **Deroga all'art. 1295 C.C. divisibilità fra gli eredi** - Il fideiussore, in deroga all'art. 1295 C.C., accetta che l'obbligazione fideiussoria non si divida fra gli eredi del fideiussore medesimo.
- **Diritto di imputazione dei pagamenti** - Il fideiussore riconosce fin d'ora a COSIS S.p.A. il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbano imputarsi i pagamenti da lui fatti.
- **Rinuncia all'esercizio del diritto di regresso o di surroga sino all'estinzione di ogni ragione di credito di COSIS S.p.A.** - Il fideiussore non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spettasse nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofideiussori, sino a quando ogni ragione di credito di COSIS S.p.A. non sia stata interamente estinta.
- **Foro competente** - Per ogni controversia che potesse sorgere tra il fideiussore e COSIS S.p.A., il foro competente è esclusivamente quello di Roma.

LEGENDA:

- **Debitore principale:** persona di cui si garantisce l'adempimento a favore di COSIS S.p.A.
- **Garante:** persona che rilascia la fideiussione a favore di COSIS S.p.A.
- **Importo massimo garantito:** somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare a COSIS S.p.A. nel caso di inadempimento del debitore principale.
- **Regresso:** potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata a COSIS S.p.A.
- **Reviviscenza della garanzia:** consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore a COSIS S.p.A. siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
- **Solidarietà fra fideiussori:** vincolo stabilito per legge tra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale COSIS S.p.A. può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.